

**CONVENZIONE DI RINNOVO CON MODIFICHE PER IL FUNZIONAMENTO DEL
“CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STORIA CULTURALE” (CSC)**

Tra

l'Università degli Studi di Padova, rappresentata dalla Magnifica Retttrice *pro tempore*,
l'Università degli Studi di Pisa, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*,
l'Università Ca' Foscari di Venezia, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*,
l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*,
l'Università degli Studi di Verona rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*,
l'Università degli Studi di Salerno rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*,

e

l'Università degli Studi di Cagliari rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*,
di seguito anche indicate congiuntamente “Università” o “Parti”,
si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Rinnovo del Centro

1. Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovata con modifiche la Convenzione del Centro Interuniversitario di Storia Culturale (CSC), d'ora in avanti denominato anche “Centro”.
2. Il Centro è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale Convenzione di rinnovo del Centro stesso.

Articolo 2 - Finalità

1. Scopo del Centro è quello di promuovere, organizzare e coordinare sia attività di ricerca che attività di formazione per giovani ricercatori nel campo della storia culturale.
2. Per raggiungere tale finalità il Centro intende:
 - a. promuovere in accordo con i dipartimenti interessati progetti di ricerca nazionali e internazionali reperendo i fondi necessari;
 - b. organizzare seminari, convegni e incontri di studio a carattere nazionale e internazionale che sollecitino una riflessione epistemologica su categorie, metodi e strumenti della storia culturale e favoriscano la formazione di giovani studiosi in questo campo di indagine;
 - c. favorire la comunicazione delle proprie attività, la collaborazione interdisciplinare e la diffusione delle ricerche condotte attraverso l'allestimento di un sito web;
 - d. stringere accordi, collaborazioni e scambi con analoghi Centri di ricerca nazionali e internazionali;
 - e. attribuire borse di studio, assegni e contratti di ricerca sui progetti avviati, sulla base dei fondi reperiti;

<p>f. curare una collana di studi per la pubblicazione di ricerche originali presso un editore di prestigio.</p> <p>3. Per svolgere tali attività il Centro può stipulare specifiche convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali.</p> <p>4. Il Centro svolgerà le proprie attività in modo non concorrenziale rispetto alle finalità istituzionali delle Università aderenti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 - Sede amministrativa</p> <p>1. Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento dell'Università convenzionata cui affiderà il Direttore del Centro, eletto ai sensi del successivo art. 7.</p> <p>2. In caso di trasferimento del docente ad altra Università, il Consiglio Direttivo procederà alla nomina di un nuovo Direttore, in servizio presso la sede amministrativa corrente.</p> <p>3. Al momento del presente rinnovo, ai soli fini organizzativi e amministrativi, il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità – DISSGEA dell'Università degli Studi di Padova. Le attività saranno svolte presso le sedi delle Università convenzionate in base ai programmi elaborati dal Consiglio direttivo.</p> <p>4. La funzionalità minima del Centro sarà garantita dal Dipartimento dell'Ateneo sede amministrativa.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 - Soggetti proponenti e aderenti</p> <p>1. Le Università convenzionate partecipano al Centro mediante le seguenti Strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Università di Padova: Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità – DISSGEA; ▪ Università di Pisa: Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere; ▪ Università Ca' Foscari Venezia: Dipartimento di Studi Umanistici e Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati; ▪ Università di Bologna: Dipartimento di Storia Culture Civiltà; ▪ Università di Verona: Dipartimento di Culture e Civiltà; ▪ Università di Salerno: Dipartimento di Studi Umanistici; ▪ Università di Cagliari: Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali. <p>2. Le attività scientifiche, concordemente con i dipartimenti interessati, si svolgono in Gruppi di ricerca operanti presso i Dipartimenti aderenti delle sedi convenzionate o anche presso altre sedi approvate dal Consiglio direttivo. Un Gruppo di ricerca è costituito da almeno tre studiosi (docenti e borsisti).</p> <p>3. I docenti delle Università convenzionate che intendono effettivamente aderire al Centro devono fare domanda ai sensi del seguente comma 4.</p> <p>4. Possono aderire al Centro:</p> <p>a. altre Università;</p>

<p>b. docenti, dottorandi, assegnisti e borsisti delle Università convenzionate;</p> <p>c. docenti, dottorandi, assegnisti e borsisti di altre Università;</p> <p>d. studiosi ed esperti, anche provenienti dall'estero, delle discipline coinvolte nell'attività del Centro.</p> <p>5. Le domande di adesione di cui alla lett. a) devono essere inviate al Direttore del Centro, previa approvazione dei competenti organi accademici dell'Università richiedente. Le domande sono sottoposte all'approvazione a maggioranza assoluta del Consiglio direttivo e formalizzate, in caso di esito positivo, mediante sottoscrizione di apposito Atto aggiuntivo da parte di tutte le Università Convenzionate e dell'Università richiedente.</p> <p>6. Le domande di adesione di cui alle lett. b), c) e d) sono inviate al Direttore del Centro corredate dal curriculum scientifico e da ogni altro documento comprovante la congruenza della domanda con le finalità scientifiche e culturali del Centro e vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio direttivo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 – Organi</p> <p>1. Sono organi del Centro</p> <p>a. Il Consiglio direttivo;</p> <p>b. Il Direttore.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 - Consiglio direttivo</p> <p>1. Il Consiglio direttivo è composto da 2 (due) rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, designati dai rispettivi Rettori su indicazione della Struttura interessata, ed è nominato con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro.</p> <p>2. Il Consiglio direttivo esercita le seguenti funzioni:</p> <p>a. elegge fra i propri membri il Direttore;</p> <p>b. approva, attua e coordina il programma annuale delle attività sulla base delle proposte avanzate dal Direttore del Centro;</p> <p>c. approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal Direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;</p> <p>d. approva la proposta di rinnovo del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;</p> <p>e. delibera sulle nuove adesioni al Centro e prende atto delle richieste di recesso;</p> <p>f. delibera sulle richieste di finanziamento e sulle proposte di convenzione;</p> <p>g. approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università sede amministrativa;</p> <p>h. approva la proposta di budget preventivo presentata dal Direttore;</p> <p>i. delibera sulle spese e sulle variazioni di budget che si rendano opportune in corso d'esercizio;</p> <p>j. approva, ove richiesto da uno o più degli Atenei convenzionati, il rendiconto consuntivo presentato dal Direttore;</p>

- k. delibera in ordine alle eventuali proposte di modifica alla presente Convenzione da sottoporre all'approvazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- l. approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- m. delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Il Consiglio direttivo è convocato di norma almeno una volta all'anno, per l'approvazione del programma di attività e del budget preventivo e per l'approvazione di eventuali variazioni di budget che si rendessero necessarie secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ateneo sede amministrativa per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Il Consiglio è altresì convocato ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

4. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio direttivo.

5. La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, tramite email o pec, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con almeno tre giorni di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

6. Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di votanti, ove non diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

7. Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una volta sola.

8. Nel caso in cui il Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e, deliberi l'ammissione di nuove Università, ciascuna di esse provvede alla designazione dei due rappresentanti che andranno a integrare la composizione numerica del Consiglio direttivo.

Articolo 7 – Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra i membri del Consiglio medesimo.

2. L'adunanza del Consiglio nella quale si procede all'elezione del Direttore è convocata dal Decano del Consiglio, entro 30 giorni dalla nomina dei membri del Consiglio stesso.

3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una volta sola.

4. Il Direttore svolge i seguenti compiti:

- a. rappresenta il Centro;
- b. presiede il Consiglio direttivo e dà esecuzione alle delibere;
- c. ha la responsabilità della gestione amministrativa e provvede alla gestione amministrativa e contabile del Centro in collaborazione con il segretario amministrativo del Dipartimento dell'Università sede amministrativa;

- d. invia alle Università convenzionate la relazione annuale sull'attività svolta con allegato il budget preventivo approvato.

Articolo 8 – Personale

1. Il Centro opera avvalendosi, qualora possibile, anche del personale amministrativo e tecnico dei Dipartimenti degli Atenei aderenti, previo accordo con le Università di appartenenza.
2. L'eventuale utilizzo di risorse materiali e umane messe a disposizione dalle Università convenzionate dovrà essere disciplinato con appositi accordi.

Articolo 9 – Finanziamenti e amministrazione

1. Il Centro è privo di soggettività giuridica ma ha autonomia amministrativa, negoziale e gestionale nei limiti previsti dalla normativa regolamentare vigente in materia emanata dall'Ateneo sede amministrativa. Le entrate del Centro possono derivare da:
 - a. finanziamenti per la ricerca erogati da istituzioni pubbliche nazionali e internazionali;
 - b. finanziamenti di altri enti pubblici o privati per specifiche iniziative;
 - c. eventuali contributi volontari delle Università convenzionate;
 - d. proventi delle attività svolte per conto terzi sulla base di contratti e convenzioni;
 - e. lasciti, donazioni e altri contributi derivanti da persone fisiche ed enti pubblici e privati.
2. Nel caso in cui il Centro sia interessato alla partecipazione a progetti competitivi, il ruolo delle Università convenzionate sarà definito, compatibilmente con le regole del programma di finanziamento, sulla base della normativa in uso presso il Dipartimento sede amministrativa.
3. La gestione amministrativo-contabile del Centro è affidata al Dipartimento facente capo all'Università sede amministrativa dello stesso ed è effettuata nel rispetto, oltre che delle previsioni della l. n. 240/2010, del d.lgs. n. 18 del 27.1.2012 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economica e patrimoniale, analitica e di bilancio unico, altresì dei principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economica nonché dei regolamenti adottati dall'Università dove ha sede amministrativa il Centro.

Articolo 10 – Scioglimento

1. Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio direttivo nei seguenti casi:
 - a. per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Consiglio direttivo;
 - b. mancanza di un Ateneo disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;
 - c. venire meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
 - d. per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
 - e. per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.
2. Il Centro è altresì sciolto alla scadenza del termine di durata della presente Convenzione, senza che sia stato formalizzato l'interesse al rinnovo.
3. Lo scioglimento è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio direttivo del Centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti. Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) è

accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione degli organi di governo dello stesso e con successivo provvedimento del Rettore.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento (naturale o anticipato) del Centro, il Direttore con la collaborazione del Dipartimento a cui è affidata la gestione amministrativa dello stesso, rimette tempestivamente al Rettore e al Direttore Generale dell'Università sede amministrativa del Centro, i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del Centro.

5. Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile, previo parere favorevole vincolante del Consiglio di Amministrazione dell'Università sede amministrativa del Centro in merito all'esecuzione di rapporti contrattuali ancora in essere. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

Articolo 11 – Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

1. Alla scadenza o in caso di risoluzione anticipata della presente convenzione, i beni eventualmente concessi in uso per le attività promosse e/o poste in essere dal Centro sono riconsegnati all'ente concedente.

2. Per quanto concerne i beni acquistati con risorse di pertinenza e/o da iniziative poste in essere dal Centro, gli stessi saranno ripartiti fra le Università convenzionate con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio direttivo.

3. Le risorse assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti su proposta del Consiglio direttivo e previo parere vincolante degli organi competenti degli Atenei convenzionati, mentre le risorse assegnate in forma divisa ai vari Atenei resteranno nella gestione economica, patrimoniale e finanziaria degli stessi.

4. In caso di scadenza o scioglimento anticipato, restano ferme le responsabilità per le obbligazioni assunte dalle singole Università convenzionate.

Articolo 12 – Durata e recesso

1. La Convenzione ha una durata di 5 anni, è sottoscritta digitalmente ed è rinnovabile con accordo scritto tra le Parti, previamente approvato dai competenti organi accademici degli Atenei convenzionati.

2. La proposta di rinnovo della convenzione viene approvata dal Consiglio direttivo almeno un anno prima della scadenza della convenzione, al fine di consentire, in caso di mancata approvazione da parte degli organi accademici, l'ordinato esaurimento dell'attività del Centro.

3. Ciascuna Università aderente può recedere dalla Convenzione previo recesso scritto da inviare al Direttore del Centro, all'indirizzo pec del Centro, almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario, fermi restando gli obblighi già assunti.

4. I singoli professori o ricercatori e gli esperti di istituzioni pubbliche e private, aderenti al Centro, possono ritirare la propria adesione al Direttore del Centro che provvederà ad inviarla al Consiglio direttivo per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni eventuali.

Articolo 13 – Tutela della Salute e Sicurezza

<p>1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al Centro.</p> <p>2. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.</p> <p>3. Il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.</p> <p>4. Il personale di ciascuna Università che si recherà presso una sede dell'altra per l'esecuzione delle attività relative alla presente convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede ospitante, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 – Tutela della proprietà intellettuale</p> <p>1. Fatti salvi i diritti morali d'autore riconosciuti agli autori, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti ("Risultati") nell'ambito delle attività del Centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività e che li ha conseguiti.</p> <p>2. Ai fini della presente convenzione il termine Risultati si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle finalità del Centro, di cui al precedente art. 2.</p> <p>3. Nel caso di Risultati ottenuti congiuntamente da più istituzioni convenzionate, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei risultati.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 – Riservatezza</p> <p>1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno Informazioni Riservate eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo. Si definiscono "Informazioni Riservate" quei dati, notizie, informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16 – Trattamento dei dati personali</p> <p>1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).</p> <p>2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento</p>

ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti.

Articolo 17 – Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Università firmatarie della presente convenzione, nel corso della durata del Centro. Qualora ciò non fosse possibile è competente, in via esclusiva, il Foro della sede amministrativa del Centro.

Articolo 18 – Modifiche alla Convenzione

1. Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo, approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate e formalizzate con appositi Atti aggiuntivi sottoscritti digitalmente.

Articolo 19 – Registrazione e imposta di bollo

Il presente Atto, firmato digitalmente, si compone di n. XX fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro XX (XX/00) verrà assolta in modo virtuale, con autorizzazione n. 4443/91/2T rilasciata dall'Intendenza di Finanza, dall'Università degli Studi di Padova che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

Articolo 20 – Norme finali e transitorie

1. La presente Convenzione, stipulata digitalmente al momento dell'ultima sottoscrizione da parte degli Atenei aderenti, subentra alla precedente.
2. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro nella fase di rinnovo dello stesso, oltre a ogni altra disposizione di carattere generale vigente in materia, ivi incluso il Codice etico e di comportamento.

Per l'Università degli Studi di Padova

Il legale rappresentante

Per l'Università degli Studi di Pisa

Il legale rappresentante

Per l'Università Ca' Foscari di Venezia

Il legale rappresentante

Per l'Università degli Studi di Bologna

Il legale rappresentante

Per l'Università degli Studi di Verona

Il legale rappresentante

Per l'Università degli Studi di Salerno

Il legale rappresentante

Per l'Università degli Studi di Cagliari

Il legale rappresentante